CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA 2 - ESPROPRI - ABUSIVISMO - SANATORIA

ORDINANZA N. 400 DEL 29/08/2017

Il Responsabile del procedimento

Fasc. n. 35/2016

- **Vista** la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale del 10/10/2016 prot. n. 41397/688/P.M., con allegato verbale di accertamento, eseguito presso l'immobile sito in Alcamo nella via , censito in catasto OMISSIS

- **Dato** atto che l'immobile risulta di proprietà della società OMISSIS;

- **Vista** la relazione tecnica, allegata al processo verbale di cui sopra, dalla quale risulta, che per le opere abusive realizzate la ditta avrebbe dovuto munirsi di concessione edilizia e autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

- **Visto** l'atto di avvio del procedimento, prot. n. **49212** del **19. 10.2016** notificato alle società di cui in premessa, avente per oggetto il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'Art. 31 D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed integrazioni, in quanto opere realizzate in assenza di Concessione Edilizia;

- **Vista** l'ordinanza di demolizione n. 419 del 21.12.2016 notificata alla società OMISSIS avente per oggetto l'applicazione dell'art. 31 del D.P.R. in quanto opere abusive realizzate in assenza di concessione edilizia;

- **Vista** la nota del Corpo di Polizia Municipale del 10.05.2017 con la quale è stato comunicato all'ufficio che la ditta non ha ottemperato all' ordine di demolizione di cui all'ordinanza n. 419 del 21.12.2016;

- **Vista** l'ordinanza n. 231 del 18.05.2017 notificata alle società il 24.05.2017 e 21.05.2017, con la quale si applicava la sanzione pecuniaria di €20.000,00, in virtù del comma 4bis art. 31 del D.P.R. 380/01;

- **Vista** l'istanza del 07.06.2017 prot. n. 30088 a firma dell' Avv OMISSIS in nome e per conto della ditta OMISSIS, con quale ha chiesto l'annullamento in autotutela sia dell'ordine di demolizione sia dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza a tale ordine, evidenziando che le opere oggetto dei provvedimenti sanzionatori non possono considerarsi abusi edilizi, in quanto la tettoia è stata, oggetto di autorizzazione n.121 del 08.10.2007 da parte del Comune e perché, i pannelli, comunque non creano volume edilizio, trattandosi di pannelli smontabili;

- Dato atto che l'ufficio ha ritenuto di verificare ed approfondire quanto segnalato dalla Ditta, prima di trascrivere l'acquisizione del bene abusivo a favore della proprietà comunale;

- **Vista** la relazione tecnica relativa al sopralluogo effettuato il 18.07.2017 nei locali di cui in premessa trasmessa con nota prot. n. 15494 del 20.7.200 da cui è risultato quanto segue: L'immobile oggetto di accertamento risulta posto a nord dell'edificio ed è stato realizzato con autorizzazione edilizia n. 221 dell'8.10.2007 che prevedeva la realizzazione di una tettoia e di un pergolato in legno in aderenza tra loro ed a copertura dell'area di carico e scarico a servizio dell'attività commerciale adiacente; si sono riscontrate le seguenti difformità:

1. ampliamento sia della parte di tettoia e sia della parte del pergolato lungo il lato Nord per una larghezza di m. 1,75 circa per tutta la lunghezza della struttura, con incremento di superficie di mq. 49,20 circa per la tettoia e mq. 7,90 circa per il pergolato;
2. variazione dell'altezza utile interna della tettoie e del pergolato;
3. realizzazione muro divisorio in muratura tra parte a tettoia e la parte a pergolato;
4. realizzazione di un vano all'interno della tettoia con pareti in cartongesso delle dimensioni ml. 5,20 per ml. 3,20 per un'altezza di m. 4,20 circa al cui interno sono collocate delle celle frigorifere;
5. collocazione di una cella frigorifera all'interno della tettoia ed in aderenza a quella di cui al punto 4;
6. collocazione lungo la parete nord della tettoia di teli in PVC avvolgibili a chiusura dei vuoti esistenti tra le pilastrature esterne;
7. collocazione lungo la parete ovest di un pannello in policarbonato dell'altezza di ml. 2,007;
8. collocazione di un infisso scorrevole lungo la parete ovest della tettoia;
9. collocazione di listelli in legno equidistanti tra di loro e di un infisso in legno lungo la parete Est del pergolato.

La ditta per le opere di cui ai punti 1-2-3, doveva munirsi di nuova autorizzazione edilizia oggi SCIA e di autorizzazione da parte del Genio Civile di Trapani per la parte strutturale; per le opere di cui ai punti 4 e 5 trattandosi di volumi tecnici, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione oggi SCIA; per le opere di cui ai punti 6-7-8- e 9, trattandosi di opere precarie e di facile smontaggio, la loro collocazione è da considerare tra le opere di cui all'art. 20 della L.R. 4/2003;

- Considerato quanto sopra, le opere prive di titolo o difformi dall'autorizzazione n. 221 del 08.10.2007 non rientrano tra quelle di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/01 (opere soggette a permesso di costruzione) ma tra quelle di cui all'art. 37 del D.P.R. 380/01 (opere soggette ad autorizzazione edilizia);

- **Preso atto** di quanto sopra, risultano illegittime sia l'ordinanza di demolizione n. 419 del 21.12.2016 e sia l'ordinanza n. 231 del 18.05.2017 con la quale si applicava la sanzione pecuniaria di €20.000,00 si ritengono illegittime in quanto non si è in presenza di opere abusive che hanno creato maggiore volume edilizio.
- **Considerato,** pertanto, opportuno e rispondente a legge disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela di entrambi i provvedimenti e intimare il ripristino dello stato di luoghi in conformità all'autorizzazione n. 221 del 20.07.2007;

- **Visto** il D.P.R. n. 380/01- T.U. edilizia;
- **Vista** la L.R. Siciliana n. 16 del 10.08.2016;
- **Viste** tutte le modifiche ed integrazioni a dette leggi;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti;
- Accertato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi;

PROPONE DI REVOCARE

- **Per i motivi sopra esposti:**

1)- **l'ordinanza di demolizione n. 419 del 21.12.2016**, emessa in danno delle società:
OMISSIS

2)- **l'ordinanza n. 231 del 18.05.2017**, con la quale si applicava la sanzione pecuniaria di €20.000,00, in danno delle società di cui al punto 1);

DI ORDINARE

Alle società:

1)- OMISSIS

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/01,

LA DEMOLIZIONE ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, **entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente, a propria cura e spese, le opere abusivamente realizzate e descritte in premessa ripristinando lo stato dei luoghi** in conformità all'autorizzazione edilizia n. 221 dell'8.10.2007;

Si precisa altresì cha sarà imputato al responsabile dell'abuso le spese di demolizione e remissione in pristino che l'Amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza alla presente ordinanza.

In applicazione del disposto dell'art. 3 – 4° comma L.R. 30.04.1991 n° 10, s'informa che in opposizione alla presente potrà presentarsi ricorso al T.A.R. di Palermo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ed al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica.

La presente ordinanza, verrà notificata alle società, trasmessa all'ufficio Ragioneria e al Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

Alcamo 07/08/2017

Il responsabile
F.to Geom. Pietro Girgenti

IL DIRIGENTE

Visto il superiore schema di provvedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuta l'istruttoria completa e conforme a legge, in relazione a quanto disposto agli art. 31 e 37 del DPR 380/2001 e dell'art. 20 L.R. 4/2003
Accertato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi;

DISPONE

Di revocare

1)- **l'ordinanza di demolizione n. 419 del 21.12.2016**, emessa in danno delle società:
OMISSIS

2)- **l'ordinanza n. 231 del 18.05.2017**, con la quale si applicava la sanzione pecuniaria di €20.000,00, in danno delle società di cui al punto

e di ordinare

Alle società: OMISSIS

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/01,

LA DEMOLIZIONE ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, **entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente, a propria cura e spese, le opere abusivamente realizzate e descritte in premessa ripristinando lo stato dei luoghi** in conformità all'autorizzazione edilizia n. 221 dell'8.10.2007;
Si precisa altresì cha sarà imputato al responsabile dell'abuso le spese di demolizione e remissione in pristino che l'Amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza alla presente ordinanza.
In applicazione del disposto dell'art. 3 – 4° comma L.R. 30.04.1991 n° 10, s'informa che in opposizione alla presente potrà presentarsi ricorso al T.A.R. di Palermo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ed al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica.

La presente ordinanza, verrà notificata alle società, trasmessa all'ufficio Ragioneria e al Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
F.to avv. Vito Antonio Bonanno

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale del Comune di Alcamo, attesto che in data……., ho notificato l'atto che precede destinato al Signor/azienda ……..

……

Consegnandone a mani del Signor ……

nella qualità di ……

Nella Via ……N°……

notificando ai sensi dell'art. ( ) 137 c.p.c.

notificando ai sensi dell'art. ( ) 138 c.p.c.

art. ( ) 139 comma 2 c.p.c. ( ) nell'abitazione, ( ) l'ufficio ( ) l'azienda del signor……

In busta chiusa, sigillata, recante all'esterno il numero …… cronologico delle notificazioni, contenente atto a quest'ultimo destinato ……..art. ( ) 140 C.P.C. mediante deposito in questa Casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato, alcuna persona atta alla ricezione dell'atto.

Affisso avviso alla porta, spedito avviso di ricevimento, il tutto in busta chiusa e sigillata, R.R. n° …….

Art. ( ) 143 comma 1 c.p.c. (deposito presso la Casa Comunale).

IL MESSO COMUNALE

_____